



Condizioni generali di vendita BRASSTECH S.r.l.

1. Validità.

- Queste condizioni di vendita sono valide per tutte le forniture effettuate dalla BRASSTECH all'ACQUIRENTE. Esse valgono anche per tutti gli affari futuri, anche se non è fatto specifico riferimento a queste condizioni di vendita.
- Eventuali clausole differenti o aggiuntive, riguardanti le condizioni generali d'acquisto dell'ACQUIRENTE, come pure quelle oggetto d'eventuali accordi verbali sono valide solo se confermate per iscritto dalla BRASSTECH.

2. Offerte.

Le offerte della BRASSTECH sono impegnative solo se contengono un termine per la loro accettazione.

3. Documentazione tecnica.

- I documenti tecnici quali disegni, descrizioni, figure come pure eventuali indicazioni sulle proprietà, dimensioni o peso s'intendono a titolo puramente informativo e non sono vincolanti. La BRASSTECH si riserva il diritto di apportare modifiche qualora essa lo ritenga opportuno in vista del progresso tecnico.
- Tutta la documentazione tecnica rimane proprietà intellettuale della BRASSTECH e può essere usata solo per gli scopi concordati con la BRASSTECH o da essa previsti.

4. Prescrizioni esistenti nel luogo di destinazione.

L'ACQUIRENTE deve informare la BRASSTECH dell'esistenza di prescrizioni legali o d'altra natura esistenti nel luogo di destinazione della merce, che si riferiscono all'esecuzione della fornitura o al rispetto di norme di sicurezza o d'omologazione.

5. Prezzi.

- Se non concordato diversamente, i prezzi s'intendono netti franco magazzino BRASSTECH, incluso l'imballaggio standard. Tutti i costi supplementari (es. trasporto, assicurazioni, o certificazioni) sono a carico dell'ACQUIRENTE. Sono pure a carico dell'ACQUIRENTE eventuali tasse, imposte, diritti e spese doganali.
- Se eventuali costi per l'imballaggio, trasporto, assicurazione od altre spese accessorie sono state indicate dalla BRASSTECH separatamente nell'offerta o nella conferma d'ordine, essa si riserva il diritto di adeguarli congruamente in caso di modifica dei relativi oneri.

6. Resi.

La BRASSTECH si riserva il diritto di applicare all'ACQUIRENTE una penale del 30% del valore dei beni resi per errori ad essa non imputabili.

7. Condizioni di pagamento.

- I pagamenti da parte dell'ACQUIRENTE vanno effettuati presso la sede amministrativa della BRASSTECH entro i termini concordati senza trattenute di sorta a qualsiasi titolo.
- All'ACQUIRENTE compete il diritto di compensazione o trattenuta solo se l'esigibilità di un suo eventuale credito è stato riconosciuto per iscritto dalla BRASSTECH o è stato accertato giudizialmente.
- In caso di ritardo nel pagamento l'ACQUIRENTE è tenuto a corrispondere, senza necessità di costituzione in mora, gli interessi di mora in ragione del doppio del tasso ufficiale di sconto.

8. Riserva di proprietà.

- La merce rimane di proprietà della BRASSTECH fino al ricevimento del pagamento di tutte le fatture riguardanti il contratto di fornitura.
- In caso di comportamento non conforme agli accordi contrattuali da parte dell'ACQUIRENTE, in particolare in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento, la BRASSTECH è autorizzata a richiedere la restituzione della merce da parte dell'ACQUIRENTE che è obbligato a dare immediato seguito a detta richiesta.

9. Consegna.

- Salvo diversa espressa pattuizione scritta, i termini di consegna non sono vincolanti ma semplicemente indicativi ed approssimativi.
- In ogni caso il termine di consegna inizia a decorrere solo dal momento successivo alla conclusione del contratto in cui tutti i punti tecnici essenziali sono stati chiariti. Esso si considera rispettato se, indipendentemente dal mezzo e dalle condizioni di trasporto convenuti, al momento della scadenza la merce è pronta per la spedizione.
- Il termine di consegna s'intende congruamente prolungato:
 - se le informazioni necessarie all'esecuzione dell'ordine non pervengono alla BRASSTECH entro i termini richiesti o se esse vengono di seguito modificate dall'ACQUIRENTE causando un ritardo alla fornitura;
 - se la prestazione della BRASSTECH risulta ostacolata o resa impossibile da qualsiasi causa alla stessa non imputabile come avvenimenti imprevedibili e non governabili dalla BRASSTECH, i quali rendono la fornitura difficoltosa o impossibile come ritardi di forniture difettose da parte dei sub-fornitori prescelti, conflitti di lavoro, provvedimenti delle autorità, carenze di materie prime o d'energia, anomalie essenziali negli impianti causate da distruzione completa dello stabilimento o di suoi reparti importanti oppure avaria d'impianti indispensabili, impedimenti gravi nei trasporti come ad esempio scioperi, blocchi stradali ecc.;
 - qualora la durata di queste circostanze si estenda oltre i sei mesi, le due parti si riservano il diritto di recedere dal contratto, escluso ogni e qualsiasi diritto al risarcimento danni;
 - se l'ACQUIRENTE è in ritardo con l'adempimento degli obblighi contrattuali, in particolare se le condizioni di pagamento non sono rispettate.
- Anche quando sia stato espressamente convenuto un termine di consegna vincolante, la BRASSTECH non potrà essere considerata in mora se non dopo il decorso di un ulteriore termine supplementare di consegna non inferiore ad un mese espressamente intimato per iscritto dall'ACQUIRENTE, decorso inutilmente questo termine, l'ACQUIRENTE potrà recedere dal contratto ma non avrà diritto ad alcun risarcimento dei danni, salvo che l'ACQUIRENTE provi che essi sono imputabili alla BRASSTECH per dolo o colpa grave.
- Se l'ACQUIRENTE non ritira per tempo la merce che gli è stata comunicata pronta dalla BRASSTECH, quest'ultima è autorizzata ad immagazzinare la merce a spese e rischio dell'ACQUIRENTE ed a fatturarla come fornita.

10. Imballaggio.

Qualora la merce oltre che negli imballaggi standard venga ulteriormente imballata, i relativi imballaggi verranno fatturati separatamente e non potranno essere resi.

11. Trasferimento dei rischi.

- I rischi passano all'ACQUIRENTE non appena la merce lascia il magazzino BRASSTECH e ciò anche quando è prevista una fornitura franco destinazione o con clausole simili, oppure anche se è stato incluso il montaggio in sito o se il trasporto viene organizzato e diretto dalla BRASSTECH.
- Se la spedizione viene ritardata per cause non imputabili alla BRASSTECH il trasferimento dei rischi all'ACQUIRENTE avviene al momento della comunicazione di merce pronta.

12. Trasporto e assicurazione.

- Salvo diverso accordo scritto, le spese di spedizione e di trasporto sono a carico dell'ACQUIRENTE.
- L'assicurazione della merce contro qualsiasi tipo di rischio è a carico dell'ACQUIRENTE. Anche nel caso che essa venga conclusa dalla BRASSTECH, viene considerata per ordine, conto e rischio dell'ACQUIRENTE.
- Eventuali richieste speciali concernenti la spedizione e/o l'assicurazione devono essere comunicate alla BRASSTECH in tempo utile. In caso contrario la spedizione viene eseguita a discrezione e comunque senza responsabilità della BRASSTECH, scegliendo il mezzo più veloce e meno oneroso possibile. In caso di fornitura franco destinazione la spedizione avverrà per conto della BRASSTECH. Eventuali costi supplementari dovuti per richieste particolari saranno a carico dell'ACQUIRENTE.
- In caso di avaria o di perdita della merce, l'ACQUIRENTE è tenuto a fare una corrispondente riserva sui documenti di accompagnamento ed a richiedere immediatamente al vettore un accertamento dei fatti. La comunicazione di danni dovuti al trasporto e non facilmente accertabili deve pervenire al vettore entro otto giorni dal ricevimento della merce.

13. Controllo e collaudo della fornitura.

- L'ACQUIRENTE ha l'obbligo di controllare lo stato della merce ricevuta e di comunicare per raccomandata RR o per fax eventuali reclami per vizio difetti di qualità entro i termini di legge. In difetto di ciò la merce verrà considerata come accettata.
- Anche in caso di reclamo validamente proposto l'ACQUIRENTE è tenuto a pagare l'importo della fattura alla scadenza e prima di aver effettuato tale pagamento non può proporre, neppure in via di eccezione, le azioni che potessero competergli contro la BRASSTECH.
- Eventuali reclami o contestazioni riguardanti una singola consegna di merce non esonerano l'ACQUIRENTE dall'obbligo di ritirare la restante quantità di merce entro i limiti dell'ordinazione.

14. Garanzia.

- La BRASSTECH garantisce che le merci fornite hanno le stesse caratteristiche premesse e sono immuni da vizi allo stato attuale della tecnica, sia per quanto concerne la lavorazione; non assume invece alcuna garanzia che la merce corrisponda a particolari esigenze dell'ACQUIRENTE. La garanzia viene prestata alle condizioni ed entro i limiti seguenti.
- La garanzia è valida per la durata di dodici mesi dal ricevimento della merce da parte dell'utilizzatore finale, ma non oltre diciotto mesi dalla spedizione dallo stabilimento BRASSTECH.
- In caso di regolare reclamo ed a seguito di richiesta scritta da parte dell'ACQUIRENTE, la BRASSTECH s'impegna a riparare o, a sua discrezione, a sostituire gratuitamente tutte quelle parti della fornitura, che risultassero danneggiate o inutilizzabili a causa di materiale o costruzione difettosi ovvero ad istruzioni d'uso o di montaggio errate. La riparazione o sostituzione s'intendono franco stabilimento BRASSTECH. I pezzi sostituiti diverranno proprietà della BRASSTECH.
- L'ACQUIRENTE avrà la facoltà di recedere dal contratto o di richiedere la risoluzione del prezzo contrattuale solo se la riparazione o la sostituzione della merce contestata risulterà impossibile ovvero se la BRASSTECH rifiuterà di eseguire la riparazione o ritarderà colposamente di eseguirlo entro un ragionevole termine.
- Per eventuali prodotti realizzati su indicazioni, disegni o modelli dell'ACQUIRENTE la garanzia da parte della BRASSTECH è limitata alla qualità del materiale e alla lavorazione.
- Sono esclusi dalla garanzia i danni dovuti ad usura naturale, magazzinaggio, manutenzione non adeguata, inosservanza delle prescrizioni per l'uso, sollecitazioni eccessive, impiego di mezzi di produzione non adatti, interventi non appropriati dell'ACQUIRENTE o di terzi, utilizzo di parti non originali o altre cause non imputabili alla BRASSTECH.

15. Limitazioni di responsabilità.

- In qualsiasi caso di reclamo per vizio difetti di qualità la responsabilità della BRASSTECH è limitata agli obblighi di garanzia di cui all'art. 14.
- Salvo quanto previsto dal DPR 24.05.1988 n. 224 e dell'art. 15.c di queste condizioni generali di vendita è in ogni caso escluso qualsiasi obbligo della BRASSTECH di risarcire a qualsiasi titolo eventuali danni diretti e/o indiretti subiti dall'ACQUIRENTE quali ad esempio lesioni a persone o danni a cose provocati dall'uso della merce, mancato guadagno, danni reclamati da terzi ecc.
- La limitazione di responsabilità di cui sopra non vale tuttavia qualora l'ACQUIRENTE provi che la BRASSTECH è incorsa in colpa grave o che la merce manca di una qualità espressamente garantita per iscritto dalla BRASSTECH.

16. Legge applicabile. Foro competente.

- Il rapporto contrattuale tra la BRASSTECH e l'ACQUIRENTE è regolato dal diritto italiano.
- Per ogni eventuale controversia è esclusivamente competente il Foro di Brescia, con rinuncia dell'ACQUIRENTE a qualsiasi altra giurisdizione e/o competenza anche per titoli di connessione o di rilievo da un'azione promossa da terzi.

PREZZI: in EURO (€) IVA esclusa. Sono validi quelli in vigore all'atto della consegna.